

Zes, niente bonus senza conferma anche se l'investimento è stato fatto

Adempimenti

Dal 18 novembre necessario inviare una comunicazione integrativa alle Entrate

Dopo la ricevuta dell'Ade, l'impresa può effettivamente usare il credito d'imposta

Pagina a cura di
Roberto Lenzi

È inibito l'uso del credito d'imposta per la Zes unica anche per le imprese che hanno già realizzato gli investimenti. La novità, già espressa dal decreto legge 113 del 9 agosto 2024, è confermata dal provvedimento del 9 settembre 2024 con cui l'agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione integrativa da inviare nella finestra dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.

Le imprese, per usare il credito, devono aspettare la conclusione dell'iter comune a tutti i beneficiari e, quindi, una seconda ricevuta con la quale l'Agenzia comunicherà ai richiedenti il riconoscimento definitivo del credito d'imposta. Questo si è reso necessario anche per il grande numero di prenotazioni che ha generato domande per un ammontare molto superiore a quanto richiesto in passato sul credito di imposta analogo.

La percentuale emersa dal primo riparto, che sarebbe in teoria a oggi spettante, ammonterebbe al 17,6668% di quanto ri-

chiesto con la domanda, quindi quasi insignificante per stimolare gli investimenti.

Il Governo, con il decreto Omnibus dello scorso 9 agosto, ha stanziato ulteriori 1,6 miliardi di euro, ma si può ipotizzare che altre risorse possano emergere da rinunce agli investimenti da parte di soggetti che non riusciranno a realizzare in tempo i progetti. La normativa prevede, infatti, che la realizzazione degli investimenti debba essere effettuata entro il 15 novembre 2024 ed è facile ipotizzare che le incertezze circa l'ammontare dell'incentivo, l'errata valutazione sui tempi di consegna e una certa fretta nell'invio delle istanze porteranno tanti a rinunciare agli investimenti proposti nelle domande.

Cosa potevano fare i beneficiari
Il provvedimento del direttore delle Entrate dell'11 giugno 2024, protocollo 262747/2024, prevedeva che il credito d'imposta derivante dalla comunicazione fosse utilizzabile una volta che l'investimento risultasse effettivamente realizzato. Prevedeva addirittura che, per gli investimenti documentati con fatture elettroniche e per i quali fosse già stata rilasciata la certificazione, il credito fosse reso disponibile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento ufficiale.

Nel caso di investimenti non documentabili tramite fatture elettroniche – come quelli acquisiti mediante leasing finanziario – il credito sarebbe stato utilizzabile solo dopo che l'Agenzia avesse completato una verifica documentale e rilasciato l'autorizzazione.

Una sola comunicazione post

Il provvedimento di cui sopra prevedeva che, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, le imprese fossero tenute a presentare una o più comunicazioni integrative, utilizzando un apposito modello, finalizzate a poter usare il credito d'imposta.

L'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa avrebbe sostituito tutte quelle precedentemente inviate. Le modifiche potevano prevedere una diminuzione degli investimenti o un cambiamento, ma non un incremento degli importi agevolabili.

Con le modifiche introdotte ad agosto, non è più possibile presentare le comunicazioni di cui sopra e l'agenzia delle Entrate non tiene conto di quelle già presentate a oggi. Questo prevede che – a pena di decadenza dall'agevolazione – gli operatori economici, che hanno presentato la comunicazione iniziale per prenotare il credito di imposta, debbano inviare all'Agenzia, dal 18 novembre al 2 dicembre, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti entro il termine del 15 novembre.

Nel medesimo periodo le imprese possono inviare una nuova comunicazione integrativa che sostituisca integralmente quella precedentemente trasmessa; l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce, infatti, tutte quelle precedentemente inviate. Le imprese possono anche annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DS6901 **USO E TEMPISTICHE** DS6901

Le due ricevute

Dopo la presentazione della comunicazione integrativa, le Entrate rilasciano, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione integrativa, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia. La trasmissione telematica della comunicazione integrativa si effettua usando solo il software denominato «ZES UNICA INTEGRATIVA», disponibile gratuitamente sul sito web delle Entrate. Il credito risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile dall'impresa, nella misura spettante, in base alla percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Le imprese devono fare attenzione, poiché il credito non è utilizzabile prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato da Ade ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.